CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari

ODG

N. 1191

Istituzione del Difensore Civico nazionale

Presentato dal Consigliere regionale:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 31/05/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 31/05/2023

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno

OGGETTO: Istituzione del Difensore Civico nazionale.

Il Consiglio Regionale del Piemonte,

Premesso che:
- nella gran parte dei Paesi dell'Unione Europea, anche dell'est europeo, sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituita la figura del Difensore Civico nazionale;
- l'Unione Europea dispone a sua volta di un proprio istituto, il Mediatore Europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo.

Premesso, altresì che:
- la difesa civica in Italia è stata attuata in diverse Regioni a cominciare dai primi anni '70;
- il Piemonte con la L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 ha istituito la figura del Difensore Civico;
- ancora oggi alcune Regioni italiane non possono contare sulla figura del Difensore Civico;
- in Italia la difesa civica è presente in modo non omogeno, con larghi vuoti specialmente al sud, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini.

Constatato che:
- l'Italia non ha mai istituito il Difensore Civico nazionale;
- i documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un Difensore Civico;
- l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce «principali soggetti di preoccupazione», che «la funzione di Difensore Civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) e ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono» (Observations du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme, 51a sessione, 3 agosto 1994, CCPR/C/79/Add.37).

Tenuto conto che:
- sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa, nel valutare il livello di democrazia degli Stati che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, pretendono che il Paese richiedente disponga di un proprio Difensore Civico nazionale;
- l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Osservato che:
- l'approvazione di una legge istitutiva del Difensore Civico nazionale garantirebbe la presenza di un interlocutore nazionale per la corrispondente autorità dell'Unione Europea e degli altri Paesi membri dell'Unione;
- consentirebbe, soprattutto, di dare la certezza a tutti i cittadini italiani di potersi avvalere di un servizio di tutela esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, superando quelle limitazioni e parzialità – soprattutto nei confronti degli uffici periferici dello Stato – cui finora sono incorsi i difensori civici regionali, pur nel lodevole intento con cui hanno finora operato;

- lo Stato non può esimersi dall'intervenire proprio perché, anche in base alla Costituzione, sono ad esso affidate la garanzia e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, campo privilegiato dell'intervento del Difensore Civico.

Considerato che:

- il diritto del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi sono garantiti dalla difesa civica, là dove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, ad agevolare il contenzioso giurisdizionale;
- l'istituzione del Difensore Civico nazionale costituisce un atto diretto a rafforzare le libertà civili e i diritti di cittadinanza.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale

ad attivarsi nelle sedi competenti affinché sia finalmente istituita in Italia la figura del Difensore Civico nazionale.